

Per l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, l'art. 1, comma 458, l. n. 147 del 2013, trova applicazione anche nei confronti dei professori universitari eletti componenti c.d. laici del C.s.m. che alla cessazione dell'incarico siano rientrati nei ruoli dell'università di provenienza e le nuove disposizioni si applicano ai ratei da corrispondersi a partire dal 1° febbraio 2014, anche se il conferimento dell'incarico di componente c.d. laico del C.s.m. sia avvenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della l. n. 147 del 2003 e senza che ciò comporti lesione del legittimo affidamento maturato dal consigliere.

[Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 5 agosto 2022, n. 10 – Pres. Frattini, Est. Di Matteo](#)

Consiglio superiore della magistratura – Componenti laici – Indennità *ad personam*

Consiglio superiore della magistratura – Componenti laici – Indennità *ad personam* – Soppressione - Ambito temporale

L'art. 1, comma 458, l. n. 147 del 2013, deve trovare applicazione anche nei confronti dei professori universitari eletti componenti c.d. laici del C.s.m. che alla cessazione dell'incarico siano rientrati nei ruoli dell'università di provenienza (1).

Le nuove disposizioni si applicano ai ratei da corrispondersi a partire dal 1° febbraio 2014, anche se il conferimento dell'incarico di componente c.d. laico del C.s.m. è avvenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della l. n. 147 del 2003 e senza che ciò comporti lesione del legittimo affidamento maturato dal consigliere (2).

(1-2) I. – L'Adunanza plenaria, con la sentenza in rassegna (analoga alla coeva sentenza in pari data n. 9), sul deferimento da parte di [Cons. Stato, sez. VII, 8 marzo 2022, n. 1673](#) (oggetto della [News US, n. 89 del 17 agosto 2022](#)) ha formulato i principi di cui in massima sull'applicabilità, ai componenti cc.dd. laici del C.s.m., dell'istituto dell'assegno *ad personam*.

II. – Il collegio, dopo aver analizzato la vicenda processuale sottesa e le disposizioni applicabili, ha osservato quanto segue:

- a) con riferimento al primo quesito relativo all'applicabilità delle disposizioni ai cc.dd. componenti laici;
 - a1) prima dell'entrata in vigore del comma 458, dell'art. 1, l. n. 174 del 2013, l'art. 202 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, prevedeva che “*nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale,*

utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica". La disposizione, di carattere generale, prevedeva la conservazione del trattamento economico più favorevole in godimento nella precedente posizione mediante corresponsione di assegno *ad personam*, pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e il nuovo stipendio, pensionabile e riassorbibile. La norma vietava la *reformatio in pejus* del trattamento economico in caso di passaggio di carriera (cfr. tra le altre [Cons. Stato, sez. VI, 15 febbraio 2022, n. 1093](#)). La disposizione era chiaramente ispirata alla volontà di favorire processi di mobilità all'interno della stessa amministrazione o tra amministrazioni diverse; in sua assenza, la mobilità sarebbe stata disincentivante per la prospettiva di transitare in altro ruolo con un decremento retributivo;

- a2) l'art. 3, l. n. 312 del 1971 definiva il trattamento economico dei consiglieri del C.s.m., eletti dal Parlamento e provenienti dai ruoli delle pubbliche amministrazioni, alla cessazione della carica. Ad essi spettava, per il periodo della consiliatura, il trattamento economico stabilito dall'art. 40, comma 2, l. n. 195 del 1958 e, al rientro nella posizione di provenienza, un assegno *ad personam* che, per il rinvio effettuato al citato art. 202, era quantificato nella differenza tra quanto percepito in costanza di carica e il trattamento già goduto nell'amministrazione di provenienza, ed era anch'esso pensionabile e riassorbibile;
- a3) con l'assegno *ad personam* al rientro nel ruolo di provenienza, il legislatore intendeva compensare le eventuali rinunce sopportate per l'esercizio in via esclusiva dell'incarico di componente del C.s.m.;
- a4) l'art. 3, l. n. 312 del 1972 era norma speciale perché si riferiva al trattamento dovuto ai dipendenti pubblici eletti componenti laici del C.s.m. alla cessazione della carica, ma non era singolare, poiché altre ve ne erano all'interno dell'ordinamento che disciplinano il trattamento economico spettante al dipendente pubblico alla cessazione di un incarico cui sia stato eletto (ad esempio: art. 2, l. 18 marzo 1985, n. 265; art. 88, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361);
- a5) l'art. 8, l. 19 ottobre 1999, n. 370, prevedeva che nei casi in cui la normativa vigente avesse consentito al personale assunto o rientrato nei ruoli dei professori e ricercatori universitari di conservare l'importo corrispondente alla differenza tra il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o nell'incarico svolto precedentemente e quello attribuito al professore o ricercatore universitario di pari anzianità, tale importo è attribuito come

assegno *ad personam* da riassorbire per effetto sia della progressione economica e dell'assegno aggiuntivo di cui agli artt. 36, 38 e 39 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sia di ogni altro incremento retributivo attribuito al personale docente e ricercatore delle università. Successivamente, la disposizione è stata riformulata nei seguenti termini *“Al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli è corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. In nessun caso il professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli delle università può conservare il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o incarico svolto precedentemente, qualsiasi sia l'ente o istituzione in cui abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni ad personam in violazione delle disposizioni di cui al presente comma è illegittima ed è causa di responsabilità amministrativa nei confronti di chi delibera l'erogazione”*. La disposizione è stata ritenuta non applicabile al caso del professore universitario rientrato nei ruoli dell'università dopo aver svolto l'incarico di componente c.d. laico del C.s.m. per la perdurante vigenza dell'art. 3 l. n. 312 del 1971;

- a6) successivamente, con l'art. 1, comma 458, l. 27 dicembre 2013, n. 147 sono state previste: l'abrogazione dell'art. 202 d.P.R. n. 3 del 1957 unitamente all'art. 3, commi 57 e 58, l. n. 537 del 1993, le quali completavano la disciplina dei c.d. passaggi di carriera; la regola per la quale, alla cessazione dell'incarico ricoperto o del diverso ruolo assunto, al dipendente pubblico che rientri nei ruoli dell'amministrazione di provenienza spetta un trattamento pari a quello del collega con pari anzianità;
- a7) occorre stabilire il rapporto tra tale regola e le previgenti disposizioni in materia di trattamento economico e giuridico del dipendente pubblico alla cessazione di incarico cui era stato eletto o nominato e con la disposizione di cui all'art. 3, l. n. 312 del 1972, riferita ai professori eletti consiglieri c.d. laici del C.s.m.. In particolare, occorre chiedersi se il legislatore abbia inteso disporre la loro abrogazione, tacita o implicita, o se invece abbia voluto innovare all'ordinamento giuridico senza effetti sulle disposizioni previgenti;
- a8) nel caso di specie vanno esclusa sia l'abrogazione espressa che quella tacita o implicita, in applicazione del brocardo *lex posterior generalis non derogat priori speciali*. *“Questa antica massima, più che fissare una regola risolutiva di un'antinomia tra norme, reca in sintesi la spiegazione del seguente fenomeno: la sopravvenienza di una norma generale non comporta espunzione dall'ordinamento della norma speciale, perché entrambe possono restare contemporaneamente vigenti, disciplinando la norma generale tutte le fattispecie salvo quella che trova la*

sua disciplina nella norma speciale, che già esisteva e che continua ad esistere". Nel caso di specie, non può essersi verificata una abrogazione tacita poiché le disposizioni previgenti erano connotate da elementi di specialità relativamente all'incarico dal quale il dipendente pubblico cessava, ognuna di esse prevedendo uno specifico trattamento economico al rientro nel ruolo di provenienza; esse potrebbero restare contemporaneamente vigenti anche a seguito dell'introduzione della nuova regola;

- a9) deve ritenersi invece prodotta un'abrogazione delle disposizioni previgenti incompatibili per rinnovazione della materia. Il legislatore con la legge di stabilità per il 2014 ha fissato una regola unitaria per quella particolare vicenda del rapporto di pubblico impiego rappresentata dal rientro nei ruoli di provenienza in seguito alla cessazione dell'incarico al quale il dipendente sia stato eletto o nominato, prevedendosi che il trattamento dovuto sarà equivalente a quello attribuito al collega di pari anzianità. Tale disposizione si caratterizza per una portata di uniformazione delle diversificate previgenti discipline, appare cioè caratterizzata da *"un afflato generalizzante, per cui ora v'è una sola regola che vale a disciplinare tale particolare e specifica vicenda del rapporto di pubblico impiego. D'altronde, vi è un argomento dirimente che induce a questa conclusione: a voler diversamente opinare, considerato, come prima dimostrato, che nel precedente assetto normativo siffatta vicenda del rapporto di impiego pubblico trovava discipline diversificate a seconda dell'incarico cui il dipendente pubblico era stato destinato e dal quale cessava – o, altrimenti detto, v'era un reticolato di norme speciali – la nuova norma, non riferita alla cessazione di uno specifico incarico, e quindi, di portata generale, non potrebbe trovare mai concreta applicazione. E ciò sarebbe scelta elusiva della chiara volontà del legislatore quale emerge dall'analisi diacronica delle disposizioni rilevanti in precedenza svolta"*;
- a10) sotto il profilo dell'interpretazione letterale, il legislatore ha indicato i destinatari della disposizione in coloro che hanno ricoperto un ruolo o un incarico. Il concetto di incarico è qui utilizzato in maniera metonimica: riferendosi all'atto di conferimento, il legislatore ha inteso riferirsi all'esercizio della funzione al di fuori dell'amministrazione di appartenenza. Così intesa, la formula linguistica utilizzata dal legislatore ricomprende anche il concetto di carica in quanto l'assunzione di una carica comporta l'esercizio di una funzione ed anche essa presuppone un atto di conferimento della funzione o della titolarità dell'organo che comporti instaurazione del rapporto organico;

- a11) ne discende la conclusione di cui in massima, in base alla quale l'art. 1, comma 458, l. n. 147 del 2013, deve trovare applicazione anche nei confronti dei professori universitari eletti componenti c.d. laici del C.s.m. che alla cessazione dell'incarico siano rientrati nei ruoli dell'università di provenienza;
- b) con riferimento all'efficacia temporale della sopravvenuta disposizione, occorre verificare se è applicabile ai ratei da corrispondere ai professori universitari a partire dal 1 febbraio 2014, anche se la data di cessazione dell'incarico sia stata antecedente all'entrata in vigore;
- b1) in base al comma 459 della legge di stabilità 2014 *“Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall'articolo 5, comma 10 – ter, del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”*;
- b2) ne discende che le amministrazioni sono tenute ad applicare immediatamente la nuova disposizione e, di conseguenza, a rivedere il trattamento giuridico ed economico in godimento dei dipendenti già beneficiari del previgente regime, ormai superato dalla nuova disciplina;
- b3) occorre tuttavia verificare se la disposizione si ponga in contrasto con principi di carattere generale, anche considerando che la norma è connotata da retroattività c.d. impropria, in quanto: considera un fatto generatore di un rapporto giuridico – la cessazione dall'incarico di consigliere c.d. laico del C.s.m. – che si è verificato anteriormente alla sua entrata in vigore; quel rapporto giuridico era disciplinato da una previgente disciplina alla quale le parti sono state sottoposte per un certo periodo; introduce una nuova disciplina cui le parti sono sottoposte a partire dalla sua entrata in vigore. *“Ricorre, pertanto, una cesura tra due diverse discipline che corrisponde al momento di entrata in vigore della nuova norma, per cui uno stesso rapporto, per il tempo della sua durata, è regolato prima in un modo e poi in altro. Quel che più conta, però, è che la nuova regola del rapporto comporta per il periodo successivo alla sua entrata in vigore un peggioramento del trattamento economico (e giuridico) del dipendente pubblico; essa, cioè, incide negativamente sui diritti in godimento”*;
- b4) in relazione al principio del legittimo affidamento del dipendente pubblico, esso costituisce un limite alla scelta del legislatore ordinario di introdurre discipline che modificano rapporti giuridici in corso di svolgimento e, nell'ottica dei rapporti amministrativa, esso tutela l'aspettativa della parte

- privata a poter conservare l'utilità legittimamente acquisita in forza di un atto della pubblica amministrazione;
- b5) il legittimo affidamento, quale limite all'adozione di norme retroattive, ha fondamento nell'art. 3 Cost. e nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, ma non si tratta di un limite assoluto né inderogabile. La giurisprudenza costituzionale ha infatti variamente evidenziato che le disposizioni vanno sottoposte a uno scrutinio di ragionevolezza che si risolve nella verifica del corretto bilanciamento tra le opposte esigenze: l'aspettativa del privato a conservare quel che ha acquisito e la mutevole giustificazione dell'intervento in senso peggiorativo del preesistente assetto di interessi deciso dal legislatore, la c.d. "causa normativa adeguata" (così [Corte cost. 21 luglio 2016, n. 203](#), in *Rass. dir. farmaceutico* 2016, 789; [Corte cost. 12 marzo 2015, n. 34](#), in *Foro it.* 2015, I, 1499, e *Riv. giur. edilizia* 2015, I, 167; [Corte cost. 22 maggio 2013, n. 92](#), in *Foro it.* 2014, I, 714, *Giur. it.* 2014, 25 (m), con nota di DEL PRATO, e *Giur. costit.* 2013, 1581);
- b6) secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, lo scrutinio di ragionevolezza della norma sopravvenuta va svolto in tre momenti successivi: preliminarmente si deve verificare se l'aspettativa del privato nella conservazione inalterata della sua situazione soggettiva per l'intera durata del rapporto sia giustificata al momento in cui sopravviene la modifica normativa e lo è se si tratta di posizione adeguatamente consolidata per essersi protratta per un tempo ragionevolmente lungo e se la modifica peggiorativa non era prevedibile; se l'affidamento è legittimo occorre accertare se ricorra la causa normativa adeguata; infine è necessario che sia rispettato il limite della proporzionalità nel senso che l'intervento sia coerente con l'obiettivo perseguito dal legislatore;
- b7) tale elaborazione trova concordi la Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell'uomo;
- b8) nel caso di specie, può escludersi ogni dubbio di contrasto con il principio del legittimo affidamento della normativa in esame, in quanto le nuove regole rispondono a interesse generali – hanno una causa normativa adeguata – il che rende ragionevole la decisione in punto di loro immediata applicazione;
- b9) la nuova disciplina del trattamento economico del dipendente pubblico risponde a un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, poiché porta alla soppressione di un assegno non correlato all'attività svolta al rientro presso l'amministrazione di appartenenza, né conseguente all'anzianità

maturata, percepita per il solo fatto del pregresso svolgimento dell'incarico. Ragioni di contenimento della spesa pubblica possono giustificare l'immediata modifica della disciplina dei rapporti in corso di svolgimento, dovendo il legislatore fronteggiare subito l'avvertito eccessivo dispendio di denaro pubblico;

- b10) tramite la disposizione in esame sono inoltre eliminate ragioni di differenziazione dei trattamenti economici all'interno della stessa amministrazione e il superamento di disparità di trattamento tra situazioni identiche o assimilabili giustifica interventi legislativi di immediata applicazione, fatti salvi i diritti quesiti e consumati, ossia quei diritti che siano entrati nella loro interezza nella sfera giuridica del destinatario in ragione di un fatto generatore verificatosi nel passato e i cui effetti nel passato si sono integralmente prodotti ([Cons. Stato, sez. I, 28 dicembre 2021, n. 1984](#));
- b11) nel caso in esame, l'effetto abrogativo del comma 458 porta a definire un unico trattamento dei consiglieri eletti dal Parlamento alla cessazione dell'incarico a fronte delle differenti discipline prime esistenti in ragione della categoria di provenienza al momento dell'elezione;
- b12) la misura è proporzionata, in quanto l'appellato non sopporta alcun onere individuale eccessivo, di modo che si può ritenere raggiunto il giusto bilanciamento tra interesse generale e diritti fondamentali della persona.

III. – Per completezza si osserva quanto segue:

- c) la questione è stata sottoposta all'attenzione della plenaria dalla citata [Cons. Stato, sez. VII, 8 marzo 2022, n. 1673](#) (oggetto della [News US, n. 89 del 17 agosto 2022](#), cui si rinvia, oltre che per l'esame delle argomentazioni del collegio: al § g), sul diritto al trascinamento stipendiale ai sensi del citato art. 202 d.P.R. n. 3 del 1957; al § h), sulla peculiare posizione e l'apporto dei componenti c.d. laici del C.s.m.; al § i), sui concetti di rinvio recettizio e rinvio mobile);
- d) sul rapporto fra retroattività della norma, sicurezza giuridica e tutela dell'affidamento in materia di trattamento economico nel settore pubblico si vedano:
 - d1) [Corte cost. 25 luglio 2022, n. 188](#) (oggetto della [News US, n. 83 del 3 agosto 2022](#)) con cui è stato dichiarato incostituzionale l'art. 7 della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, che aveva ridotto del settanta per cento l'indennità di missione spettante al titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela, percepita dai consiglieri regionali. Alla citata News US si

rinvia per l'esame delle argomentazioni del collegio (spec. §§ k, n, o, p), nonché al § IV), per riferimento dottrinale;

- d2) [Corte cost., 5 luglio 2022, n. 169](#) (oggetto della [News US, n. 81 del 3 agosto 2022](#)), con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, nella parte in cui ha retroattivamente abrogato determinati incentivi da corrispondere al momento della cessazione del servizio (c.d. "premi residuali") per i dipendenti militari addetti al traffico aereo che, nel 2004, avevano rinunciato al transito presso i ruoli dell'aviazione civile (E.N.A.V.). Alla citata News US si rinvia, oltre che per l'esame delle argomentazioni sviluppate dal collegio: al § h), per ulteriori richiami al tribunale rimettente [T.a.r. Puglia, sez. III, 5 maggio 2020, n. 624](#) nonché alla [News US, n. 57 del 16 maggio 2020](#); al § i), sulla tutela dell'affidamento e sull'importanza della sicurezza giuridica;
- d3) si vedano anche: [Cons. Stato, sez. VI, 14 maggio 2021, n. 3809](#) (in *Foro it.*, 2021, III, 638), in tema di *referendum* abrogativo del giugno 2011 sulla tariffa idrica; [Cons. Stato, 4 dicembre 2020, n. 7695](#) (in *Foro amm.*, 2020, 2267), secondo cui *"L'art. 13, 3° comma, d.leg. 5 aprile 2006, n. 160 - che ha introdotto il limite numerico di quattro passaggi da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, nell'arco della intera carriera del magistrato - si applica solo con riferimento alla carriera successiva all'entrata in vigore del d.leg. n. 160 del 2006, atteso che prima del 2006 non sussisteva alcun limite al mutamento di funzioni nella carriera del magistrato, non potendosi prevedere in alcun modo che tali mutamenti di funzione sarebbero stati in futuro pregiudizievoli"*;
- e) sul tema dell'abrogazione normativa si vedano, tra le altre:
- e1) [Cons. Stato, Ad. plen. 27 luglio 2016, n. 17](#) (in *Foro it.* 2016, III, 530; *Riv. giur. edilizia* 2016, I, 742; *Riv. giur. ambiente* 2016, 515 (m), con nota di MAZZOLA; *Riv. amm.* 2017, 221), secondo cui *"Il silenzio-assenso, previsto dall'art. 13, 1° e 4° comma, l. 394/91, sulle richieste di nulla osta agli enti gestori dei parchi, non è stato implicitamente abrogato dal d.l. 35/05, conv. in l. 80/05, che ha sostituito il testo dell'art. 20 l. 241/90 stabilendo che la nuova disciplina del silenzio-assenso non si applicasse agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico"*;
- e2) Cass. civ., sez. lav., 20 aprile 1995, n. 4220, secondo cui *"Il principio lex posterior generalis non derogat priori speciali - che si giustifica per la migliore aderenza della norma speciale alle caratteristiche proprie della fattispecie oggetto della sua previsione - non può valere, e deve quindi cedere alla regola dell'applicazione della legge successiva, allorquando dalla lettera e dal contenuto di*

quest'ultima legge si evince la volontà di abrogare la legge speciale anteriore o allorquando la discordanza tra le due disposizioni sia tale da rendere inconcepibile la coesistenza fra la normativa speciale anteriore e quella generale successiva”;

- f) sulla differenza tra instaurazione del rapporto di servizio e assunzione di una carica si veda [Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2021, n. 1062](#) (in *Foro it.* 2021, III, 193), secondo cui *“È legittima la circolare con cui il ministero della giustizia, mutando avviso rispetto a quanto previsto in precedenti circolari, ha escluso che la facoltà di porto d'armi senza licenza spetti anche ai magistrati onorari”;*
- g) sul legittimo affidamento quale limite all'adozione di norme retroattive, si vedano, tra le altre: [Corte cost. 23 marzo 2021, n. 46](#) (in *Riv. giur. edilizia* 2021, I, 715; *Giur. costit.* 2021, 562, con nota di PAGANO; oggetto della [News US, n. 39 del 21 aprile 2021](#)) che ha ritenuto ragionevole la disciplina contenuta nell'art. 1, comma 953, della l. n. 145 del 2018 volta ad adeguare le convenzioni per la localizzazione degli impianti di produzione di energie alternative stipulate tra operatori economici e enti locali prima del 3 ottobre 2010 (data di entrata in vigore delle Linee guida del 2010) e contenenti la previsione di misure compensative. Il mantenimento dell'efficacia degli accordi pregressi fino all'entrata in vigore della legge del 2018 (1° gennaio 2019) e l'idoneo contemperamento dei contrapposti interessi operato dal legislatore (anche rispetto ai canoni di legittimità sovranazionali), sono i pilastri su cui si articola la pronuncia. Alla citata News US si rinvia, oltre che per l'esame delle argomentazioni del collegio: al § ee), sull'eccesso di potere legislativo finalizzato a determinare l'esito di un giudizio; al § ff), sui motivi imperativi di interesse generale che giustificano l'emanazione di norme retroattiva potenzialmente incidenti sui processi in corso; al § kk), sul test di ragionevolezza e professionalità, sul rapporto fra principio di uguaglianza e controllo di ragionevolezza;
- h) sui limiti che la Costituzione impone al legislatore in ordine alla modifica dei rapporti in corso si vedano, tra le altre:
- h1) [Corte cost., 22 ottobre 2010, n. 302](#) (in *Foro it.* 2011, I, 327; *Ammin. it.* 2011, 230; *Riv. giur. edilizia* 2010, I, 1764; *Giurisdiz. amm.* 2010, III, 823; *Foro amm.-Cons. Stato* 2011, 1434, con nota di CASALINI; *Giust. civ.* 2011, I, 1404; *Guida enti locali* 2011, fasc. 1, 48, con nota di VERNA; *Giur. costit.* 2010, 3922; *Dir. maritt.* 2012, 1063, con nota di MELLEA; *Riv. dir. navigaz.* 2011, 355, con nota di GENNARI), secondo cui *“È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 251° comma l. 27 dicembre 2006 n. 296, nella parte in cui*

stabilisce nuovi criteri di determinazione del canone relativo alle pertinenze demaniali marittime, in riferimento agli art. 3, 53 e 97 cost.”;

- h2) [Corte cost. 24 luglio 2009, n. 236](#) (in *Foro it.* 2009, I, 2921; *Giurisdiz. amm.* 2009, III, 562; *Giust. civ.* 2009, I, 1798; *Giur. costit.* 2009, 2921; *Informazione prev.* 2009, 676, con nota di RUBBIO; *Dir. relazioni ind.* 2010, 161 (m), con nota di BOLLANI; *Nuove autonomie* 2010, 201 (m), con nota di LORELLO), secondo cui *“È incostituzionale l’art. 2, 434^o comma l. 24 dicembre 2007 n. 244, nella parte in cui prevede che la riduzione del periodo di fuori ruolo si applichi anche ai professori universitari per i quali sia stato disposto il collocamento fuori ruolo con formale provvedimento amministrativo e che abbiano iniziato il corso del relativo periodo”;*
- h3) [Corte cost., 9 luglio 2009, n. 206](#) (in *Foro it.*, 2009, 2573, 10), secondo cui *“È incostituzionale l’art. 2, comma 2 bis, d.l. 30 gennaio 1999 n. 15, convertito, con modificazioni, in l. 29 marzo 1999 n. 78, nella parte in cui vieta alle emittenti radiotelevisive locali di utilizzare o diffondere un marchio, una denominazione e una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, qualora le stesse abbiano iniziato ad usarli legittimamente prima dell’entrata in vigore della legge stessa”;*
- h4) [Corte cost. 17 dicembre 1985, n. 349](#) (in *Cons. Stato* 1985, II, 1713; *Giust. civ.* 1986, I, 659; *Lavoro e prev. oggi* 1986, 410; *Ammin. it.* 1986, 893; *Informazione prev.* 1986, 55; *Giur. costit.* 1985, I, 2408; *Giur. it.* 1986, I, 1, 1585), secondo cui *“Sono infondate, con riferimento agli art. 3, 36 e 38 cost., le questioni di incostituzionalità degli art. 16 e 18, l. 21 dicembre 1978, n. 843 e degli art. 14, 14 bis e 14 ter, d. l. 30 dicembre 1979, n. 663 come integrato dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, poiché i citati articoli, in parte hanno regolato alcune modalità del sistema di perequazione delle pensioni di cui all’art. 10, l. 3 giugno 1975, n. 160 senza alterarne il criterio fondamentale e in parte, là dove prevedono l’inapplicabilità alla quota aggiuntiva fissa degli aumenti Istat, hanno recato limitazioni temporanee, giustificate dal fenomeno inflattivo, in base ad una razionale scelta di politica economica”;*
- i) sul consolidamento della situazione giuridica soggettiva per essersi protratta per un tempo ragionevolmente lungo, si vedano, tra le altre:
- i1) [Corte cost. 9 maggio 2019, n. 108](#) (in *Foro it.* 2019, I, 3001; *Giur. it.* 2019, 2236 (m), con nota di PAGANO; *Riv. corte conti* 2019, fasc. 4, 229; *Giur. costit.* 2019, 1341, con nota di MABELLINI), secondo cui *“È infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 1, 1°, 2°, 3° e 5° comma, 2, 3, 1°, 2°, 3° e 4° comma, 4, 1°, 2°, 3° e 5° comma, l.reg. Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014 n. 4, nella parte in cui prevedono l’applicazione con efficacia retroattiva ai consiglieri che*

già hanno maturato il diritto al vitalizio della nozione di «valore attuale medio», stabilendo l'obbligo di restituzione di somme e/o quote del «fondo family» già percepite legittimamente da ex consiglieri regionali sulla base della l.reg. Trentino-Alto Adige 21 settembre 2012 n. 6, in riferimento all'art. 3 cost.”;

- i2) [Corte cost. 26 aprile 2018, n. 89](#) (in *Foro it.* 2018, I, 2302; *Riv. giur. edilizia* 2018, I, 563; *Giur. costit.* 2019, 1743, con nota di VARI; oggetto della News US, in data 4 maggio 2018), secondo cui “È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 l.reg. Sicilia 7 maggio 2015 n. 9, nella parte in cui, modificando l'art. 12, 1° comma, l.reg. Sicilia 15 maggio 2013 n. 9, prevede che la determinazione della base imponibile della prestazione imposta agli esercenti l'attività di estrazione sia commisurata alla dimensione della superficie dell'area coltivata, nonché ai volumi di estrazione autorizzati, e non più alla quantità e qualità di minerale estratto, in riferimento agli art. 3 e 53 cost.”;
- i3) [Corte cost., 1 dicembre 2017, n. 250](#) (in *Riv. corte conti* 2017, fasc. 5, 479; *Diritti lavori mercati* 2018, 137 (m), con nota di FAIOLI; *Giur. costit.* 2017, 2592, con nota di GRASSO; *Riv. it. dir. lav.* 2018, II, 339, con nota di LEONE; *Riv. giur. lav.* 2018, II, 245 (m), con nota di FOGLIA), secondo cui “Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, 25° comma e 25° comma bis, d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 (conv., con modif., dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214), i quali – al dichiarato fine di dare attuazione ai principi enunciati da corte cost. n. 70/2015, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli art. 3, 36, 1° comma, e 38, 2° comma, cost., del testo previgente del 25° comma, d.l. n. 201/2011, nella parte in cui prevedeva che «in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, 1° comma, l. 23 dicembre 1998 n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento» – stabiliscono, il primo, una nuova disciplina della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per gli anni 2012 e 2013, escludendo, in particolare, qualsiasi rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte (e non più a tre volte) il trattamento minimo Inps e riconoscendo ai trattamenti pensionistici compresi tra quelli superiori a tre volte e fino a sei volte il trattamento minimo Inps, la rivalutazione in misure percentuali decrescenti all'aumentare dell'importo complessivo del trattamento pensionistico; e, il secondo, le percentuali in cui gli incrementi perequativi attribuiti dal 25° comma per gli anni 2012 e 2013 sono riconosciuti ai fini della determinazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il minimo Inps negli anni 2014 e 2015

(20 per cento) e a decorrere dall'anno 2016 (50 per cento), in riferimento agli art. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 117, 1° comma – quest'ultimo in relazione all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del protocollo addizionale alla stessa – e 136 cost.”;

- i4) [Corte cost., 24 gennaio 2017, n. 16](#) (in *Ambiente* 2017, 203, con nota di SPINA; *Riv. giur. edilizia* 2017, I, 25), secondo cui *“In linea di principio, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce un elemento fondamentale e indispensabile dello stato di diritto, ma la tutela di esso non comporta che, nel nostro sistema costituzionale, sia assolutamente interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, pur se il loro oggetto sia costituito dai diritti soggettivi perfetti, salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale (art. 25, 2° comma, cost.); fermo restando, tuttavia, che dette disposizioni, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica”*;
- i5) [Corte cost., 31 marzo 2015, n. 56](#) (in *Foro it.* 2015, I, 1903; *Giur. costit.* 2015, 488, con nota di CHIEPPA), secondo cui *“È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 79° comma l. 13 dicembre 2010 n. 220, nonché dei precedenti comma 77 e 78, in quanto richiamati dal 79° comma nella parte in cui prevede l'aggiornamento dello schema-tipo di convenzione accessiva alle concessioni per l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici, in modo che i concessionari siano dotati dei nuovi «requisiti» e accettino i nuovi «obblighi» prescritti e che i contenuti delle convenzioni in essere siano adeguati a tali «obblighi», in riferimento agli art. 3, 41, 1° comma, e 42, 3° comma, cost.”*.